

COMUNE DI CASTELLIRI

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

01. IL COMUNE DI CASTELLIRI, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI CUI E' TITOLARE QUALE ENTE AUTONOMO, MIRA AL SODDISFACIMENTO DEGLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE CHE VIVE ED OPERA NEL SUO TERRITORIO.

02. PROMUOVE LE PIU' OPPORTUNE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO, IL COORDINAMENTO E L'ARMONIZZAZIONE DEGLI INTERESSI DELLA SUA COMUNITA' CON QUELLI DELLE COMUNITA' CONTERMINI.

03. NEL REALIZZARE L'AUTOGOVERNO DELLA PROPRIA COMUNITA' MEDIANTE L'ESERCIZIO DEI POTERI E L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE, NONCHE' AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI GENERALI:

A) PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA FAVORENDO L'ASSOCIAZIONISMO E LA COOPERAZIONE;

B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO INTESA A CONSEGUIRE OBIETTIVI E FORME DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA DELLA PERSONA;

C) TUTELA E SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.

04. PROMOZIONE DELLA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE ALLA VITA AMMINISTRATIVA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI.

TITOLO 02

NORME FONDAMENTALI

ART. 02

FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI CASTELLIRI RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE SALVO QUANTO SIA ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE.

03. IL COMUNE E' AUTONOMO; E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE CHE ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E DELLA LEGGE DELLO STATO.

04. IL COMUNE DI CASTELLIRI:

A) PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI;

B) REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

C) PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA';

D) PROGRAMMA ED ATTUA OPERE PUBBLICHE SECONDO ESIGENZE E PRIORITA' DEFINITE, IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI UNA ORGANICA POLITICA DEI SERVIZI RESI ALLA CITTADINANZA, SECONDO LE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA';

E) ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE, TURISTICHE ED A QUELLE DELLE CATEGORIE PROTETTE;

F) GARANTISCE PER QUANTO DI COMPETENZA L'ATTUAZIONE PRATICA E CONCRETA DELLA LEGGE 28.02.1986 , N. 41 E DELLA LEGGE REGIONALE 04.12.1989 , N. 74 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LA TUTELA DELLE CATEGORIE PROTETTE, AFFINCHE' TUTTE LE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE SIANO CONFORMI ALLE PREDETTE NORME;

G) GARANTISCE E COORDINA L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE, FAVORISCE CON APPOSITO PIANO L'ORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO PER LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE;

H) TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO LOCALE ED ARTISTICO. ADOTTA INIZIATIVE VOLTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, PER FAVORIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO. FAVORISCE CON OGNI MEZZO L'ACCESSO DEI GIOVANI A TUTTE LE FORME DI ARTIGIANATO LOCALE;

I) PROMUOVE OGNI FORMA DI AGRICOLTURA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLA BIOLOGICA ED AI PRODOTTI TIPICI LOCALI, INCENTIVANDO, INOLTRE, LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AGRITURISMO. FAVORISCE IL RIORDINO E RIACCORPAMENTO FONDIARIO. FAVORISCE CORSI DI AGGIORNAMENTO, DI INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE A SALVAGUARDIA DELLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI SUL TERRITORIO;

L) NEL PERSEGUIRE DETERMINATI INTERESSI SOCIALI IL COMUNE DI CASTELLIRI GARANTISCE CHE L'AZIONE AMMINISTRATIVA VENGA SVOLTA SENZA TURBATIVE. A TALE SCOPO INTERVIENE MEDIANTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA PER FAR RISPETTARE, NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, LE LIMITAZIONI ED I DIVIETI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO;

M) PERSEGUE UNA SERIA POLITICA AMBIENTALE ATTUANDO TUTTE LE FORME DI TUTELA;

N) PROVVEDE ALLA CREAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, ADOTTA OGNI ALTRA INIZIATIVA VALIDA AI FINI DELL'ISTRUZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FORME DI ASSISTENZA AI MINORI HANDICAPPATI;

O) FAVORISCE E PROMUOVE OGNI FORMA DI ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E CULTURALE, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE SULLA BASE DI CONVENZIONI, PER LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO, LE CUI CONDIZIONI SARANNO DETERMINATE CON APPOSITE NORME REGOLAMENTARI, SALVAGUARDANDO, COMUNQUE, L'UTILIZZAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI;

P) ATTUA L'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA ED IL DIRITTO ALLA SALUTE DEL CITTADINO INTERVENENDO IN FAVORE DEI BISOGNOSI, SPECIE DEGLI ANZIANI E DEGLI HANDICAPPATI SECONDO LE MODALITA' DA PREVEDERE DA APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/90 .

ART. 03

TERRITORIO E GONFALONE

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' INDIVIDUATO DAL PIANO TOPOGRAFICO PREDISPOSTO AI SENSI DELL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 23.12.1954 , N.

1228 . IL COMUNE DI CASTELLIRI HA UN PROPRIO STEMMA E GONFALONE COSI' RAPPRESENTATI: "FONDO GIALLO E AZZURRO RIPORTANTE AL CENTRO, TRA UN RAMO DI ULIVO ED UNO DI QUERCIA, TORRE CON DRAGO CON CODA MOZZATA E CORONA, CON LA SCRITTA NIHIL RESEDET VENENO".

L'UTILIZZO DEL GONFALONE AL DI FUORI DELLA SEDE COMUNALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE VERRA' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO. LA PREVISIONE DEVE INTENDERSI DI NATURA PROGRAMMATICA.

ART. 04

STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO STABILISCE LE NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE, ED IN PARTICOLARE DETERMINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI, LE FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNI E PROVINCIA E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE E DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. LE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE DUE SEDUTE, DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI; LE MODIFICHE SONO APPROVATE SE SI OTTIENE PER DUE VOLTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI.

ART. 05

REGOLAMENTI

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, IL COMUNE DI CASTELLIRI ADOTTA REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, ENTRO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO STESSO.

TITOLO 03

ART. 06

ORGANI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI DEL COMUNE ESERCITANO DI NORMA LE LORO FUNZIONI NELLA SEDE COMUNALE. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI COMMISSIONI COMPOSTE DA CONSIGLIERI COMUNALI CHE POSSONO ESSERE PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI. I COMPITI DI DETTE COMMISSIONI SARANNO STABILITI CON APPOSITO REGOLAMENTO. IL NUMERO DELLE COMMISSIONI E LE MATERIE COINCIDONO CON IL NUMERO DEGLI ASSESSORATI DI CUI ALL' ARTT. 09 COMMA 03 .

ART. 07

CONSIGLI COMUNALI

01. L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI, LA LORO DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

03. I CONSIGLI COMUNALI DURANO IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEI NUOVI, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE COMUNALI ED ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI

SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE. AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE DEVE PROVVEDERE IL SEGRETARIO COMUNALE, PREVIO PAGAMENTO DEI DIRITTI DA PARTE DEL RICHIEDENTE; TALI DIRITTI SI RIFERISCONO AL PAGAMENTO DEL COSTO VIVO DEL MATERIALE IMPIEGATO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO INOLTRE DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, MOZIONI ED INTERPELLANZE. ALLE INTERPELLANZE L'AMMINISTRAZIONE DARA' RISPOSTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

06. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, INSERENDO NELL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

07. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAI REGOLAMENTI.

08. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 08

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

- D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNE E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E L'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRANO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
- N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO;
03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

ART. 09 GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA N. 06 ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE HA LA FACOLTA' DI ELEGGERE N. 01 ASSESSORE TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO STESSO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED AVENTE COMPROVATA CAPACITA' ED ESPERIENZA PROFESSIONALE.

03. SONO ISTITUITI I SEGUENTI ASSESSORATI, CHE VENGONO ASSEGNATI DAL SINDACO IN SEGUITO ALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA:

- A) SERVIZI GENERALI, PERSONALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA;
- B) ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, SPORT E TEMPO LIBERO;
- C) FINANZA, BILANCIO, PATRIMONIO;
- D) LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, VIABILITA';
- E) INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA;

F) AFFARI GENERALI, SANITA', AMBIENTE. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI ASSEGNARE O ACCORPARE ULTERIORI MATERIE O ATTIVITA' AMMINISTRATIVE NON CONTEMPLATE NELLA SUDETTA RIPARTIZIONE A SINGOLI ASSESSORATI GIA' COSTITUITI.

ART. 10

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL RISPETTIVO CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' DELLA LEGGE 142/90 E DEL PRESENTE STATUTO.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, DA CONSEGNARE CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA AL SEGRETARIO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI (ARTT. 34 , COMMA 04 LEGGE 08.06.90 N. 142), DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B DELLA LEGGE 142/90 .

05. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

06. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 11

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA HA LE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 35 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 12

SESSIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. FUNZIONAMENTO GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:

- SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. B DELLA LEGGE 142/90 E DELL' ARTT. 08 , COMMA 02 , LETT. B DEL PRESENTE STATUTO;

- SONO STRAORDINARIE TUTTE LE ALTRE SESSIONI.

02. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

03. GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA CON ATTO FORMALE DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E NE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI. LA RIUNIONE DI GIUNTA PUO' ESSERE CONVOCATA ANCHE IN GIORNI FISSI E PRESTABILITI.

ART. 13

COMMISSIONI

01. AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 06 IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LA COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO CHIEDANO.

05. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE E DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 14

CONSULTE

01. SONO ISTITUITE LE SEGUENTI CONSULTE IL CUI FUNZIONAMENTO VERRA' STABILITO CON APPOSITO REGOLAMENTO: ANZIANI E DISABILI, SPORT E TEMPO LIBERO, CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO.

ART. 15

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; IL CONSIGLIO RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDE.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE

CHE AVRA' CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI ELETTORALI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

04. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

05. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE, IN MANCANZA SARA' RITENUTO DOMICILIATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.

ART. 16

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 17

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON LA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

04. LA ISTRUTTORIA, LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO LA VERBALIZZAZIONE AVVIENE IN VIA TEMPORANEA A CURA DEL COMPONENTE PIU' GIOVANE DEI RISPETTIVI ORGANI COLLEGIALI E LA DELIBERA PUO' ESSERE INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO PER IL PARERE DI LEGITTIMITA'. QUALORA SU ATTO O PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE DA PARTE DELLA GIUNTA SI RISPONDI, PRELIMINARMENTE, IL PARERE DISCORDANTE DEL FUNZIONARIO COMPETENTE, IL SINDACO AVRA' LA FACOLTA' DI RICHIEDERE ALL'ORGANO DI CONTROLLO UN PARERE PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'. I FUNZIONARI DOVRANNO ASTENERSI DALL'ESPRIMERE I PARERI DI LORO COMPETENZA IN RIFERIMENTO A DELIBERATI AVENTI PER OGGETTO PERSONE CHE ABBIANO CON GLI STESSI INCOMPATIBILITA' O CONFLITTI DI INTERESSI.

ART. 18

IL SINDACO

01. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE ED ESPLICA LA COMPETENZA DI CUI AGLI ARTT. 36 E 38 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 19

VICE SINDACO

01. IL VICE-SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 04

ART. 20

ORGANI BUROCRATICI. SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE DI CASTELLIRI HA UN PROPRIO SEGRETARIO, FUNZIONARIO STATALE ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO; PUO' ANCHE CONVENZIONARSI CON ALTRO COMUNE.

02. IL SEGRETARIO SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELLA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DELIBERATIVI; CHIEDE IL PARERE TECNICO-CONTABILE AI RESPONSABILI DEI SETTORI FUNZIONALI NELLA ISTRUTTORIA DEGLI ATTI ED ATTI DELIBERATIVI; HA ATTRIBUZIONI CONSULTIVE, DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO; PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE CON FACOLTA' DI DELEGA NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE; PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM; RICEVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 10 COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO; RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA; CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI, QUANDO NE RICORRONO LE CONDIZIONI, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E NE ATTESTA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE. PER LA PRESIDENZA DELLE GARE DI APPALTO E DI CONCORSO SI FA RIFERIMENTO ALLA LEGGE 142/90 E/O ALLA NORMATIVA VIGENTE.

ART. 21

STRUTTURA DEI SETTORI

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE DI CASTELLIRI E' DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. E' ARTICOLATA IN QUATTRO SETTORI: DEMOGRAFICO - RAGIONERIA - TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE, CON A CAPO UN RESPONSABILE PER OGNI SETTORE IN POSIZIONE FUNZIONALE APICALE AL QUALE E' DEMANDATA L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO E DEL SERVIZIO ATTRIBUITO. IL CAPO SETTORE RIFERISCE AL SINDACO O

ALL'ASSESSORE DELEGATO ED AL SEGRETARIO COMUNALE SULLE MATERIE DI SUA
COMPETENZA; ISTRUISCE, FORNENDO IL NECESSARIO PARERE TECNICO O
CONTABILE, GLI ATTI E LE DELIBERE INERENTI IL PROPRIO SETTORE
SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE. L'ORGANIZZAZIONE E LE DOTAZIONI DEI
SETTORI VERRANNO STABILITE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI IN
MATERIA, DA APPOSITO REGOLAMENTO, IL QUALE SARA' BASATO SU CRITERI DI
AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE SECONDO
PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

TITOLO 05

ART. 22

SERVIZI

01. IL COMUNE DI CASTELLIRI GESTIRA' I SERVIZI PUBBLICI, DI CUI ALL' ARTT. 22 ,
COMMA 01 DELLA LEGGE 142/90 NELLE FORME DI CUI ALLE
LETTERE A, B, C, D, E DEL PREDETTO ARTT. 22 , CON POSSIBILITA' DI STIPULARE
CONVENZIONI, ISTITUIRE CONSORZI E REALIZZARE ACCORDI
DI PROGRAMMA CON ALTRI ENTI LOCALI, SECONDO QUANTO PREVISTO NELLO
SPECIFICO REGOLAMENTO. TRA LE FORME DI CUI AL SUCCITATO ARTT. 22
E' PREVISTO ANCHE L' APPALTO. IL COMUNE DI CASTELLIRI SVILUPPA RAPPORTI
CON ALTRI ENTI LOCALI AL FINE DI REALIZZARE FORME
ASSOCIATIVE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI ED ALLE FUNZIONI DA
SVOLGERE. L' ATTIVITA' DEI SERVIZI E' DIRETTA A CONSEGUIRE,
NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE,
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA
PRODUZIONE DI BENI. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN
SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA
TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE, DAL
REGOLAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO. NELL' ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE,
PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 23

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E
STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO
DISCIPLINATI DALL' APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI
APPROVATI, QUEST' ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE
AZIENDE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL
CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE
ABBIANO I REQUISITI PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E
COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 24

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELLA ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DI SERVIZIO, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DI BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.
06. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULLA ESECUZIONE DEGLI ATTI ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE GLI INDIRIZZI E LE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.
07. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DA CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 25

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE SOCIALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI CON PREVALENZA DI CAPITALE PUBBLICO LOCALE PER LA GESTIONE DI SERVIZI, DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI ACCORDO E DI COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

TITOLO 06

ART. 26

CONTROLLO INTERNO

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA CHIARA LETTURA DEI PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITÀ DI REVISIONE POTRÀ COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ CHIEDERE AGLI ORGANI ED AL SETTORE COMPETENTE PARERI IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITÀ DEL REVISORE DEGLI ORGANI E DEL SETTORE SPECIFICO.

04. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITÀ FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI DALLA STESSA.

05. IL REGOLAMENTO POTRÀ PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITÀ ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESÌ DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITÀ DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

06. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITÀ E LIMITI DEFINITI DAL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRÀ DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE. PER IL COMPENSO DA CORRISPONDERSI AL REVISORE SI FA RIFERIMENTO ALL'ARTT. 06 QUINQUIES, COMMA 04 LEGGE 15.03.91 , N. 80 .

TITOLO 07

ART. 27

FORME COLLABORATIVE

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE E DEI PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONE DI

COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 11 E 12 DELLA LEGGE 142/90 , IN CASO DI FUSIONE DEL COMUNE DI CASTELLIRI CON ALTRI COMUNI LIMITROFI, IL COMUNE STESSO RICHIEDERA' CON APPOSITA DELIBERA CONSILIARE LA ISTITUZIONE DEL MUNICIPIO, IN MODO DA ASSICURARE ALLA COMUNITA' IVI INSEDIATA ADEGUATE FORME DI PARTECIPAZIONE E DI DECENTRAMENTO DEI SERVIZI.

03. IN CASO DI FUSIONE DEL COMUNE DI CASTELLIRI CON ALTRI COMUNI LIMITROFI, A QUESTO TERRITORIO DOVRA' ESSERE ASSICURATA UN' ADEGUATA FORMA DI PARTECIPAZIONE IN SENO AL COSTITUENDO CONSIGLIO COMUNALE, PRENDENDO COMUNQUE ATTO DEI RISULTATI DEL REFERENDUM SULLA CITTA' INTERCOMUNALE DEL 21.04.1991 , RELATIVAMENTE AL COMUNE DI CASTELLIRI. I CONTRIBUTI STRAORDINARI CHE, A NORMA DELL' ARTT. 11 , COMMI 04 E 05 DELLA LEGGE 142/90 , DOVESSERO ESSERE EROGATI A QUESTO COMUNE A SEGUITO DELLA SUA FUSIONE CON ALTRI COMUNI LIMITROFI, DOVRANNO ESSERE DESTINATI, IN MISURA NON INFERIORE AL 70% , A SPESE RIGUARDANTI ESCLUSIVAMENTE QUESTO TERRITORIO ED I SERVIZI IN ESSO PRESTATI.

04. GLI ORGANI MUNICIPALI FORNIRANNO LE INDICAZIONI NECESSARIE A FAVORIRE LA PIU' ADEGUATA UTILIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI FONDI STABILENDO INOLTRE LA PRIORITA' NELLA SPESA. IL PRO-SINDACO ED I CONSULTORI VIGILERANNO SULLA CORRETTA OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRECEDENTI.

05. IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 142/90 , IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, PUO' DELIBERARE L'ATTUAZIONE SIA DI FORME DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI.

TITOLO 08

ART. 28

PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI SENSI DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 142/90 ; A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI CHE DEFINISCONO L' ATTIVITA' DEL COMUNE, PUO' AFFIDARE AD ASSOCIAZIONI E COMITATI MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E LA GESTIONE DI SERVIZI; PUO' CONCEDERE CONTRIBUTI FINALIZZATI, INDIVIDUA LE STRUTTURE ED I SERVIZI CUI E' ASSICURATO L' ACCESSO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI, STABILENDO LE MODALITA' SECONDO LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 . DURANTE LA TRATTAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE VARIE, IL CONSIGLIO PUO' CHIEDERE CHIARIMENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA AL PRIMO FIRMATARIO DEL DOCUMENTO, IL QUALE DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE INFORMATO DELLA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO.

ART. 29

REFERENDUM

01. E' PREVISTA COME FORMA DI CONSULTAZIONE POPOLARE IL REFERENDUM ANCHE CONSULTIVO E DI INIZIATIVA POPOLARE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REFERENDUM CONSULTIVO DEVE ESSERE RICHiesto DA ALMENO IL 30% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO, COMPRESI GLI EMIGRATI, AL MOMENTO DELLA SUA PROPOSIZIONE.

03. L'AMMISSIBILITA' E LE ULTERIORI FORMALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEI REFERENDUM SARANNO STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO PREVISTI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE POTRA' ESSERE AMMESSA ED ESPLETATA UNA SOLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.

04. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

06. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 30

NORME FINALI E TRANSITORIE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 05 DEL PRESENTE STATUTO, APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI ATTI REGOLAMENTARI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO CON LA LEGGE E LO STATUTO.